

AMMISCIATA N. _____
e n. _____
Salerno, 06 FEB. 2012

AZIENDA N. _____
e n. _____
Salerno, 07 FEB. 2012

Sentenza con motivazione contestuale



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 3798/10 R.G. Lavoro

TRA

Curcio Pasquale, rapp.to e difeso dall'Avv. G. Schiavo;

- ricorrente -

E

Autolinee Pecori di Pecori Emilio & C. sas, in persona del legale
rapp.n.te pt, rapp.to e difeso dagli Avv. F. Scarpa e A.

Guglielmetti;

- convenuto -

DISPOSITIVO

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese.

FATTO

Con ricorso depositato in data 10/5/10, il ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta con mansioni di autista di autobus; che l'azienda corrispondeva l'indennità di agente unico in misura fissa, senza provvedere al suo adeguamento malgrado

N° 572/2012 Sent.

N° _____ R. Gen

N° 3848 Cron.

gli incrementi della retribuzione; adiva il Giudice del lavoro e chiedeva la condanna di controparte al pagamento del predetto adeguamento per il periodo dal gennaio 1991 al 2009, oltre accessori e spese.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta eccepiva la prescrizione; nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, richiamando i limiti imposti dalla legge regionale, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza la causa veniva sospesa, su eccezione di parte convenuta, ex art. 412 bis cpc. Il lavoratore riassumeva il processo e il convenuto si costituiva nuovamente. All'udienza di discussione i difensori delle parti concludevano come in atti e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

DIRITTO

La pretesa non è fondata.

Come documentato in fascicolo, l'Accordo tra ANAC e sindacati dei lavoratori del 5/5/88 ha stabilito l'ammontare dell'indennità di agente unico per il periodo dal 1° gennaio 1989 ed ha altresì stabilito che dal 1/1/90 detto emolumento doveva essere rapportato a quanto indicato dalla delibera della Regione.

L'art. 3 della legge della Regione Campania n. 13 del 15/3/84 (che modificava ed integrava la precedente legge regionale n. 16 del 25/1/83) prevedeva che il "costo chilometrico del personale"

dovesse essere rapportato, fra l'altro, anche alla "maggiorazione per l'anno 1984 di una quota pari alle indennità per agente unico corrisposte dalle aziende in base ad accordi aziendali e/o regionali esistenti alla data del 31/12/83. **Ogni nuova istituzione o variazione di dette indennità dovrà essere contenuta nei limiti massimi ammissibili, che la giunta regionale determinerà, per l'anno 1984 e successivi, entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo**".

Con delibera del 2/12/86 la Giunta regionale, dopo avere dato atto di non avere ancora determinato i limiti massimi dell'indennità in esame, ed al fine dichiarato di "contenere l'ammontare dell'indennità entro limiti ben determinati ed evitare discrezionalità al riguardo", nonché espressamente rammentando che "le aziende che corrispondono allo stato una cifra inferiore non sono autorizzate ad apportare alcun aumento al riguardo se non nel quadro di una più generale perequazione economica", ha previsto per i soli anni anteriori al 1986 il limite massimo ammissibile per l'indennità di agente unico.

La stessa Giunta poi, in risposta alle domande avanzate dalle sigle sindacali di categoria, ha ulteriormente evidenziato con nota n. 4361/03 del 12/12/86 che la delibera del 2/12/86 si riferisce esclusivamente agli anni 1986 e agli anni anteriori, senza che possa estendersi anche agli anni successivi.

La stessa nota pone in rilievo altresì che "per l'anno 1987 tale

indennità non è stata valutata nel calcolo del costo standard", mentre per gli anni dal 1988 al 1994 il criterio di calcolo adottato dalla Regione ha portato ad una limitata rivalutazione dell'emolumento, che in definitiva dopo tale anno risulta "cristallizzato in £ 3.000 lorde giornaliere", così intendendosi monetizzato il parametro dei 20 minuti indicato nelle delibere precedenti, al fine dichiarato del "contenimento del costo del rinnovo dei patti di lavoro, allo scopo di evitare indesiderati effetti di trascinamento dei costi a livello aziendale".

Non risulta dagli atti di causa che dopo tali provvedimenti siano intervenute disposizioni che impongono ulteriori aggiornamenti o adeguamenti dell'indennità in questione, né da parte della Regione, né da parte della contrattazione collettiva o aziendale.

Ora, la Corte di Cassazione ha più volte affrontato la problematica giuridica oggetto di causa.

Nella pronuncia posta dal lavoratore a base del ricorso (Cass. sez. lav. n. 3775/04) la S.C. ha riconosciuto il diritto dei dipendenti all'erogazione dell'indennità di agente unico.

In particolare, la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda di un gruppo di dipendenti di una società concessionaria di esercizio di trasporti, con mansioni di agente unico, e cioè di autisti di mezzi pubblici di trasporto addetti anche al rilascio di biglietti, volta ad ottenere la corresponsione della relativa indennità non già cristallizzata,

come era avvenuto sulla base degli accordi nazionali che avevano disposto il congelamento di taluni compensi, ma commisurata alle variazioni della retribuzione, ha interpretato la norma di cui all'art. 6 del relativo C.C.N.L. - che contrappone le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, facenti parte della retribuzione normale, ai premi, indennità ed altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile per specifiche prestazioni di servizio, che invece non ne fanno parte - nel senso che la indennità in questione debba ascrivarsi alla retribuzione, e, pertanto, ne segua le variazioni, e ciò pure in caso di contrasto con disposizioni di legge (Cass. sez. lav. n. 3775/04).

Tuttavia, in epoca successiva la stessa S.C. ha mutato indirizzo, rilevando che, *“una volta riconosciuta la natura retributiva dell'indennità in questione, ne consegue che essa, oggetto di un obbligo contrattuale, poteva non essere aumentata, ma non poteva essere ridotta e tanto meno abolita, quand'anche fossero mutate le condizioni economiche aziendali”* (Cass. Sez. lav. n. 17798/06) e che *“Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli articoli 2103 cod. civ. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può*

esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l'ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall'abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l'accordo" (Cass. sez. lav. n. 20339/06).

Ora, nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia percepito l'indennità di agente unico come previsto dalla legge regionale n. 16/1983 - sia pure nella misura fissa e senza gli adeguamenti successivi rivendicati in questa sede - e l'ha ricevuta anche successivamente al 2002, malgrado la legge regionale n. 3 del 28/3/02 abbia espressamente abolito la legge n. 16/1983.

Ne consegue che, alla luce del principio enunciato da ultimo dalla S.C., pur riconoscendosi la persistenza del diritto alla corresponsione della indennità "de qua" in favore dei lavoratori, tuttavia - in difetto di esplicite norme di legge, e in mancanza di espresso nuovo accordo tra le parti sociali circa l'aumento della misura dell'indennità - non sussiste il diritto al suo automatico adeguamento, dovendo invece il datore di lavoro soltanto continuare a corrispondere l'indennità nella misura come da ultimo determinata e senza superare comunque il limite massimo

indicato da ultimo dalla Regione.

La pretesa azionata in questa sede va quindi rigettata.

Infatti, l'ultimo adeguamento regionale - come già sopra esposto - risale al 1994, anno in cui è avvenuta la cristallizzazione definitiva dell'importo dovuto, onde per gli anni successivi al 1994 non spetta comunque alcun adeguamento.

Per gli anni tra il 1991 e il 1994 invece, tenuto conto della data di notifica della prima istanza di conciliazione (che risale al 2005) e dell'eccezione sollevata dal convenuto, risulta comunque maturata la prescrizione (risultano in realtà prescritte tutte le pretese anteriori al 2000).

Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della non univocità dell'indirizzo della S.C.

Salerno, 3/2/12.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

